



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Braccialini	Presidente
Dott. Pietro Spera	Giudice rel.
Dott. Cristina Tabacchi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione controllata di:

GIUSEPPE SANTINI, nato a Torre del Greco (NA) in data 2/04/1951, C.F. SNTGPP51D02L259B e **PERALTA FRANCISCO RAMONA ALTAGRACIA**, nata nella Repubblica Dominicana (EE) in data 30/06/1965, C.F. PRLRNL65H70Z505M, assistiti dall'Avv. Cristina BRIGNETI;

rilevato:

- che, con ricorso depositato il 26/10/2022 GIUSEPPE SANTINI e PERALTA FRANCISCO RAMONA ALTAGRACIA hanno chiesto, ai sensi degli artt. 66 e 268/1 CCII, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i loro beni;
- che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

ritenuto:

- quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall'OCC;
- che la relazione dell'OCC allegata all'istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269/2 CCII;
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2/1 lett. c) CCII,

- poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- che pertanto, anche alla luce dell'attivo realizzabile possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
 - che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
 - che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270/2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
 - che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII;

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **GIUSEPPE SANTINI**, nato a Torre del Greco (NA) in data 2/04/1951, C.F. SNTGPP51D02L259B e **PERALTA FRANCISCO RAMONA ALTAGRACIA**, nata nella Repubblica Dominicana (EE) in data 30/06/1965, C.F. PRLRNL65H70Z505MNOMINA Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- conferma liquidatore il Dott. Dante BENZI e precisa che la liquidazione del compenso avverrà nei termini di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 275 CCII;
- ordina al debitore PERALTA FRANCISCO RAMONA ALTAGRACIA il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di 60 giorni** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito:
 - del ricorrente SANTINI sino alla concorrenza dell'importo della propria pensione di circa € 500,00 mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
 - della ricorrente RAMONA PERALTA sino alla concorrenza dell'importo del proprio reddito da lavoro di circa € 790,00 mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito

eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

- dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul **sito internet del Tribunale di Genova** e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270/4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita dei beni immobili caduti in procedura di liquidazione e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita all'anno;

Genova, 10/11/2022.

Il Giudice estensore
Pietro Spera

Il Presidente
Roberto Braccialini